

Istruzioni diritto annuale 2020

Le misure del diritto annuale per l'anno 2020 sono state indicate nella [nota n. 347962 del 11 dicembre 2019 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) [1] che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato per l'anno 2014, stabilita dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 a decorrere dall'anno 2017.

Con successivo [Decreto ministeriale 12 marzo 2020 \(pdf\)](#) [2] entrato in vigore il 27 marzo 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, c. 10 della legge n. 580/1993, l'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura pari al 20%, con ripartizione sui progetti "Punto Impresa Digitale", "Turismo" e "Formazione Lavoro" (così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 12/C del 25 novembre 2019).

Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese

Importi dovuti per l'anno 2020 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, **alla data del 1° gennaio 2020**, sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:

a. importi dovuti in misura fissa

Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:

Imprese o altri soggetti	Importo diritto annuale dovuto per la sede	Importo dovuto per ogni unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	euro 53 ^[1]	euro 11 ^[1]
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale)	euro 120	euro 24
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero	euro 66 ^[1]	
Soggetti iscritti solo nel REA	euro 18 ^[2]	

^[1] Gli importi della tabella, già arrotondati all'unità di euro, sono pari in origine a euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all'arrotondamento del risultato all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l'unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00.

^[1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

^[2] I soggetti iscritti solo al Rea. devono versare un unico diritto fisso di 18

Imprese o altri soggetti Importo diritto annuale dovuto per la sede Importo dovuto per ogni unità locale

euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

b. importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote

Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a. determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2020 applicando al [fatturato](#) [3] realizzato nel periodo d'imposta 2019 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione. In presenza di unità locali l'importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell'importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200.

La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) **va prima ridotto del 50%**, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **e poi incrementato del 20%** destinato al finanziamento dei progetti.

L'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella [nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) [4]).

Importo calcolato per sede e per le eventuali unità locali: euro 323,750615 da arrotondare al centesimo di euro 323,75 e da arrotondare all'unità di euro
-> **versare euro 324**

Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote

SCAGLIONI DI FATTURATO

da euro	a euro	aliquote
0,00	100.000	200 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000	0,015%
250.000,01	500.000	0,013%
500.000,01	1.000.000	0,010%
1.000.000,01	10.000.000	0,009%
10.000.000,01	35.000.000	0,005%
35.000.000,01	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000,01		0,001% (fino ad un massimo di euro 200)

In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l'anno 2020 un importo in misura fissa:

Imprese	Importo diritto annuale dovuto per la sede	Importo dovuto per ogni unità locale
Società semplici agricole ^[1]	euro 60	euro 12
Società semplici (non agricole)	euro 120	euro 24
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001	euro 120	euro 24

^[1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle *sezioni speciali* del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?



Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-per-il-pagamento-del-diritto-annuale-dovuto-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-diritto-annuale-2020>

Collegamenti

[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/normativa/nota_mise_347962_11-12-2019.pdf

[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/normativa/dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf

[3] <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quanto-si-paga/fatturato>

[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-mini-stero-per-diritto-annuale-200933.pdf